

Testo unificato delle proposte di legge
nn. 1142-1298-1432-2229-2264-
2996-3391-3561-3584-3586-3596-
3599-3630-3723-3730-3970-A

CAMERA DEI DEPUTATI

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

*Relatori: LENZI, per la maggioranza;
CALABRÒ, di minoranza.*

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 14 marzo 2017

ART. 1.

(Consenso informato).

Premettere il seguente:

ART. 01.

Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Finalità).

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo

al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.

1. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Finalità).

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di

qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie.

1. 3. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Finalità).

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale

rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.

- 1. 4.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Finalità).

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo.

- 1. 5.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Finalità).

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore.

- 1. 6.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sopprimerlo.

- * 1. 7.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sopprimerlo.

- * 1. 8.** Fucci, Distaso, Latronico.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

- 1. 9.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la

vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1. 10. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

1. 11. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

1. 12. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

1. 13. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o

di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. **14.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla

biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

1. **15.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente articolo:

ART. 1.

(Consenso informato).

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1. 16. Fucci, Distaso, Latronico.

Sopprimere il comma 1.

1. 17. Bosco.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere

informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

1. 18. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1. 19. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, *aggiungere le parole:* nel pieno rispetto della dignità della persona e.

1. 20. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Al comma 1 sopprimere le parole: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 e della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,.

1. 21. Bosco.

Al comma 1, sostituire le parole da: nel rispetto fino alla fine dell'articolo, *con le seguenti:* tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12 fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte

prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato con consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole;

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psicofisica del minore.

11. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti

e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data

certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neu-

rologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti

sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di

trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 6.

1. 22. Roccella, Piso, Vaccaro.

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di

eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che in caso di paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti mediante un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.

1. 23. Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 1 sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione.

1. 24. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 1 sostituire le parole: di cui agli articoli 2, 13 e 32 *con le seguenti:* di cui all'articolo 32.

1. 25. Bosco.

Al comma 1 sostituire le parole: 2, 13 *con le seguenti:* 13.

1. 26. Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli 2 *aggiungere la seguente:* 3.

*** 1. 27.** Menorello, Gigli, Benedetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli 2 *aggiungere la seguente:* 3.

*** 1. 28.** Roccella, Piso, Vaccaro.

Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, *aggiungere le seguenti:* 3, *con riferimento alla dignità sociale.*

1. 29. Bosco.

Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, *aggiungere le seguenti:* 3, *con*

referimento all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

1. 30. Bosco.

Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, *aggiungere le seguenti:* 4, con riferimento all'obbligo del medico, in quanto cittadino, di concorrere al progresso della società.

1. 31. Bosco.

Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, *aggiungere le seguenti:* 14, con riferimento all'obbligo di regolare per legge gli accertamenti per motivi di sanità.

1. 32. Bosco.

Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, *aggiungere le seguenti:* 21, con riferimento al diritto di ciascuno a manifestare liberamente il proprio pensiero.

1. 33. Bosco.

Al comma 1 dopo le parole: articoli 2 *aggiungere le seguenti:* , limitatamente ai diritti inviolabili dell'uomo come singolo.

1. 34. Bosco.

Al comma 1 sopprimere la parola: 13.

*** 1. 35.** Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 1 sopprimere la parola: 13.

*** 1. 36.** Bosco.

Al comma 1 sopprimere la parola: 13.

*** 1. 37.** Menorello, Gigli, Benedetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1 dopo le parole: articoli 2, 13 *aggiungere le seguenti:* , con riferimento al principio dell'inviolabilità della libertà personale.

1. 38. Bosco.

Al comma 1, dopo la parola: 13 *aggiungere la seguente:* 19.

1. 39. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 *aggiungere le seguenti:* limitatamente alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.

1. 40. Bosco.

Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 *aggiungere le seguenti:* , limitatamente al divieto di trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge.

1. 41. Bosco.

Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 *aggiungere le seguenti:* , limitatamente al divieto di trattamenti sanitari lesivi del rispetto della persona umana.

1. 42. Bosco.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione *inserire le seguenti:* Convenzione di Oviedo.

1. 43. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 1 dopo le parole: dell'Unione europea *aggiungere le seguenti:* e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine, le parole: e qualora sussistano gravi condizioni di urgenza ed emergenza.

1. 44. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 1, sopprimere le parole: tutela la vita e la salute dell'individuo e.

*** 1. 45.** Brignone.

Al comma 1, sopprimere le parole: tutela la vita e la salute dell'individuo e.

*** 1. 46.** Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

Al comma 1 sostituire le parole da: tutela la vita fino alla fine del comma *con le seguenti:* stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. La presente legge è volta altresì ad affermare la tutela della vita umana e della salute dell'individuo come fondamentali diritti del cittadino garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. In ogni caso il paziente non può rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiali.

1. 47. Bosco.

Al comma 1, sopprimere le parole: la vita e.

1. 48. Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute *con le seguenti:* il diritto alla salute e alla dignità.

1. 49. Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute *con le seguenti:* la salute e l'autodeterminazione.

1. 50. Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, sostituire le parole: la vita *con le seguenti:* il benessere psicofisico.

1. 51. Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, sostituire le parole: la vita, *con le seguenti:* e rispetta la dignità della vita della persona.

1. 52. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Al comma 1, sostituire le parole: la vita *con le seguenti:* il diritto alla dignità della vita.

1. 53. Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, sostituire le parole: la vita *con le seguenti:* il diritto alla vita.

1. 54. Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1 dopo le parole: stabilisce che *aggiungere le seguenti:* salvi gli interventi di emergenza o di urgenza.

1. 55. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1 dopo le parole: trattamento sanitario, aggiungere le seguenti: obbligatorio.

1. 56. Bosco.

Al comma 1, sopprimere le parole: iniziato o proseguito se.

1. 57. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1 sostituire le parole: se privo con le seguenti: in assenza.

1. 58. Bosco.

Al comma 1 sostituire le parole: del consenso libero e informato con le seguenti: di espressa autorizzazione.

1. 59. Bosco.

Al comma 1 dopo le parole: se privo del consenso aggiungere le seguenti: espresso.

1. 60. Bosco.

Al comma 1, dopo la parola: informato aggiungere le seguenti: nonché esplicito.

1. 61. Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: della persona interessata aggiungere le seguenti: espresso su appositi moduli predisposti dalle Aziende sanitarie locale su modello conforme a specifiche direttive del Ministero della salute.

1. 62. Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: della persona interessata aggiungere le seguenti: espresso su appositi moduli predisposti dal Ministero della salute.

1. 63. Bosco.

Al comma 1, sopprimere le parole: tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.

1. 64. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.

1. 65. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì, riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi previsti dalla legge. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiale.

1. 66. Bosco.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Idratazione e alimentazione artificiali sono sostegno vitale e non rientrano tra trattamenti sanitari.

1. 67. Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che l'alimentazione e l'idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

1. 68. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale

diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Vieta inoltre ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio.

1. 69. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, in ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e alle idratazioni artificiali.

1. 70. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che la vita umana debba essere tutelata e salvaguardata anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.

1. 71. Bosco.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge afferma altresì il valore inviolabile dell'indisponibilità della vita vietando comportamenti che possano configurarsi come interventi eutanasi o di suicidio assistito.

1. 72. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì ha la finalità di disciplinare il consenso informato, nel trattamento sanitario, della persona in base alle sue convinzioni etiche, religiose e culturali che orientano le sue determinazioni volitive. In ogni caso non è ammessa la rinuncia alla idratazione e alimentazione artificiali.

1. 73. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge garantisce altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione ed idratazione artificiali.

1. 74. Bosco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.

1. 75. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì è volta a favorire l'alleanza terapeutica tra medico e paziente in cui quest'ultimo sia considerato un soggetto attivo e responsabile del trattamento terapeutico rispettando la sua libertà decisionale. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.

1. 76. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che sono vietate forme di accanimento terapeutico nei confronti del paziente. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.

1. 77. Bosco.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge disciplina altresì le disposizioni anticipate di trattamento prevedendo che in nessun caso si possa rinunciare alle pratiche di alimentazione e idratazione artificiali.

1. 78. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge vieta altresì ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze.

1. 79. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge vieta altresì qualsiasi forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica finalizzata alla tutela della salute quale diritto fondamentale della persona.

1. 80. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge altresì tutela la salute e la vita della persona in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana.

1. 81. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge considera altresì l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza e riconosce come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente soprattutto nella fase di fine vita.

1. 82. Bosco.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge riconosce altresì che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

1. 83. Bosco.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge impone altresì al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra medico e paziente che acquista valore peculiare nella fase di fine vita.

1. 84. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza.

1. 85. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge prevede, altresì, l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio informatico nazionale. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministro della salute. Il Ministro della salute con proprio decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro. Dall'attuazione del presente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 86. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì che i pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, siano assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

1. 87. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e alla presa in carico del paziente ed in particolare dei soggetti incapaci di intendere e volere. Dal presente periodo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 88. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente e in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e delle loro famiglie.

1. 89. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge è volta altresì a promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e a prendersi carico del paziente.

1. 90. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: presente legge garantisce altresì cure gratuite agli indigenti.

1. 91. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì l'assistenza domiciliare alle persone in stato vegetativo tramite l'azienda sanitaria locale competente della Regione nel cui territorio si trova la medesima persona in stato vegetativo.

1. 92. Bosco.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge dispone altresì programma diretti a promuovere l'assistenza domiciliare dei soggetti in stato vegetativo permanente e programmi economico sociali per le loro famiglie.

1. 93. Bosco.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge è volta altresì ad affermare la fondamentale importanza di perseguire politiche sociali ed economiche dirette favorire i familiari dei malati in fase terminale di vita.

1. 94. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La Repubblica, altresì, garantisce il diritto inviolabile di ogni uomo alla vita e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

1. 95. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e con i limiti imposti dal rispetto per la persona umana.

1. 96. Bosco.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette a garantire le cure agli indigenti.

1. 97. Bosco.

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: In considerazione delle implicazioni morali e religiose derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti delle confessioni religiose, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse.

1. 98. Bosco.

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: In considerazione delle infezioni deontologiche derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti dell'Ordine dei medici, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse.

1. 99. Bosco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro della salute ogni anno deposita in Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

1. 100. Bosco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assi-

stenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.

*** 1. 101.** Fucci, Distaso, Latronico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.

*** 1. 102.** Roccella, Piso, Vaccaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato come interesse della collettività.

1. 103. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato, tenendo comunque conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.

1. 104. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sopprimere il comma 2.

1. 105. Bosco.

Sostituire il comma 2 col seguente:

2. Il consenso informato è l'ambito nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coin-

volti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.

1. 106. Bosco.

Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: promossa e.

1. 107. Bosco.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la relazione fino alla fine del comma, con le seguenti:

2. Sul presupposto del consenso informato, la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario.

1. 108. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma, primo periodo sopprimere le parole: e valorizzata.

1. 109. Bosco.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: paziente e medico con le seguenti: personale medico e sanitario.

Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire le parole: responsabilità del medico con le seguenti: responsabilità del personale medico e sanitario.

1. 110. Marzano, Locatelli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra paziente e aggiungere le seguenti: personale sanitario e.

Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: la responsabilità aggiungere le seguenti: del personale sanitario e.

1. 111. Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: il cui atto fondante fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui il consenso informato è parte integrante, e netta quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e l'autonomia decisionale del medico, basata sulla sua competenza professionale e sul suo senso di responsabilità. Nella relazione di cura sono coinvolti se il paziente lo desidera; anche i suoi familiari o un fiduciario da lui indicato.

1. 112. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è il consenso informato con le parole: di cui il consenso informato è punto rilevante e irrinunciabile.

1. 113. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è il consenso informato con le seguenti: e il consenso informato è l'atto.

1. 114. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti,

Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: sulla base del.

*** 1. 115.** Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: sulla base del.

*** 1. 116.** Marazziti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'autonomia decisionale del paziente con le seguenti: le esigenze espresse dal paziente.

1. 117. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità con le seguenti: e la proposta terapeutica.

1. 118. Bosco.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: l'autonomia professionale.

1. 119. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: autonomia inserire la seguente: , la deontologia.

1. 120. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.

1. 121. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerio Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.

1. 122. Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del medico con le seguenti: dell'equipe sanitaria.

1. 123. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e la responsabilità del medico aggiungere le seguenti: , nonché la deontologia professionale del medesimo.

1. 124. Bosco.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: responsabilità del medico, aggiungere le seguenti: basata sui principi contenuti nel Codice di deontologia professionale.

1. 125. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del medico aggiungere le seguenti: anche in concorso con altri medici.

1. 126. Bosco.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Costituiscono parte integrante dell'alleanza terapeutica anche gli altri membri dell'equipe sanitaria, in primo luogo gli infermieri.

1. 127. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1. 128. Bosco.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella relazione di cura sono quindi coinvolti il medico, il paziente, che ha massima centralità e, se questi lo desidera, anche i suoi familiari. Al medico è data facoltà di presentare obiezione di coscienza, qualora le richieste avanzate confliggano con i dettami della sua coscienza.

1. 129. Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono coinvolti con le seguenti: possono essere coinvolti.

1. 130. Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , se il paziente lo desidera.

1. 131. Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera con le seguenti: di norma, salvo l'espressa opposizione dell'avente titolo.

1. 132. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera con le parole: salvo che il paziente espressamente non lo escluda.

1. 133. Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera, con le seguenti: nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita lavorativa e sulla capacità di reddito del paziente.

1. 134. Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera, con le seguenti: nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita familiare.

1. 135. Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: lo desidera con le seguenti: lo richiede espressamente.

1. 136. Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche i suoi familiari con le seguenti: anche i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.

1. 137. Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la parte dell'unione civile o il convivente ovvero.

1. 138. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ovvero una persona di sua fiducia con le seguenti: o chiunque altro egli ritenga opportuno.

1. 139. Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: una persona con le seguenti: una o più persone.

1. 140. Monchiero.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una persona di sua fiducia. *aggiungere le seguenti:* , in tale ambito il paziente, qualora nel corso del trattamento sanitario non sia in grado di intendere e di volere, può delegare ad essi eventuali ulteriori decisione nell'ambito della relazione di cura.

1. 141. Bosco.

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge stabilisce altresì che il consenso abbia rilievo pubblico mediante scrittura privata in modo che su questi documenti non possa sorgere alcun dubbio sull'identità e sulla capacità di chi li sottoscrive.

1. 142. Bosco.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.

1. 143. Bosco.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non può rientrare nella relazione di cura nessuna richiesta di tipo eutanasico, né di tipo permissivo né di tipo attivo.

1. 144. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario deve essere in costante dialogo e confronto con il paziente per favorire Y interesse del medesimo paziente.

1. 145. Bosco.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contenuti essenziali della relazione di cura sono oggetto di specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente 'disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita' al fine di valorizzare il rapporto medico fiduciario fra paziente e operatore sanitario, nonché le modalità di redazione del consenso informato, delle dichiarazioni anticipate di trattamento, e delle pianificazioni di cura di cui alla presente legge.

1. 146. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Sopprimere il comma 3.

1. 147. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 3 premettere le parole: Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti a giudizio del medico un rischio anche eventuale per la salute del paziente,.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

1. 148. Bosco.

Al comma 3 premettete le parole: Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti un rischio evidente per la salute del paziente.

Conseguentemente sopprimere il comma 8.

1. 149. Bosco.

Al comma 3 premettere le parole: Fatti salvi i casi di urgenza.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

1. 150. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ogni persona con le seguenti: Ogni paziente maggiorenne o minorenne emancipato in grado di intendere e di volere.

1. 151. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ogni persona con le seguenti: Ogni paziente maggiorenne e in grado di intendere e di volere.

1. 152. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ha il diritto di conoscere aggiungere le seguenti: dettagliatamente.

1. 153. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: con riferimento a ciascuna singola patologia.

1. 154. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: ivi compresi gli effetti delle diverse scelte terapeutiche.

1. 155. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: ivi comprese le previsioni del quadro diagnostico futuro.

1. 156. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: nonché il significato del quadro sintomatologico.

1. 157. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informata, aggiungere le seguenti: e aggiornata.

1. 158. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informata aggiungere le seguenti: tramite un documento cartaceo o informatizzato.

1. 159. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: completo con la parola: esaustivo.

1. 160. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: aggiornato aggiungere le seguenti parole: nonché corretto.

1. 161. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e a lei comprensibile.

1. 162. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: riguardo alla aggiungere le seguenti: sintomatologia, alla.

1. 163. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole alla prognosi aggiungere le seguenti: agli accertamenti diagnostici necessari.

Conseguentemente sopprimere le parole: degli accertamenti diagnostici e.

1. 164. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indicati con la parola: necessari.

1. 165. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indicati con le seguenti: che il medico ritiene opportuni.

1. 166. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sanitari indicati aggiungere le seguenti: compresi gli eventuali effetti collaterali.

1. 167. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e alle conseguenze con le seguenti: e ai rischi.

1. 168. Bosco.

Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, anche per il tramite di persona di fiducia indicata dalla persona medesima.

1. 169. Bosco.

Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, secondo le modalità previste per gli stranieri oggetto di procedimenti giudiziari.

1. 170. Bosco.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il paziente deve ricevere informazioni anche per quanto riguarda lo scopo e la natura del trattamento sanitario proposto dal medico.

1. 171. Bosco.

Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione.

1. 172. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione.

1. 173. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze.

1. 174. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze.

1. 175. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero *con le seguenti:* Se preso in carico dal Servizio sanitario nazionale il paziente non può rifiutare di ricevere le informazioni tuttavia può.

1. 176. Bosco.

Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: in tutto o in parte.

1. 177. Bosco.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da ovvero fino alla fine del periodo, *con le seguenti:* e indicare una persona di sua fiducia, incaricata di ricevere le informazioni ed esprimere il consenso in sua vece.

1. 178. Monchiero.

Al comma 3 sostituire le parole: i familiari *con le seguenti* i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.

1. 179. Bosco.

Al comma 3 secondo periodo dopo le parole ovvero indicare i familiari *aggiungere le seguenti:* o il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76.

1. 180. Bosco.

Al comma 3 secondo periodo dopo le parole: ovvero indicare i familiari *aggiungere le seguenti:* o il soggetto di cui al comma 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76.

1. 181. Bosco.

Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: o una persona di sua fiducia.

1. 182. Bosco.

Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: o una persona di sua fiducia *aggiungere le seguenti:* espressamente delegata.

1. 183. Bosco.

Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: incaricati *con le seguenti:* delegati con modalità legalmente valide.

1. 184. Bosco.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Qualora la persona abbia rifiutato in tutto tali informazioni, indichi un fiduciario che possa esprimere il consenso informato in sua vece; se le ha rifiutate in parte, valuti il medico se essa è comunque sufficientemente informata al fine di esprimere il proprio consenso informato. Se, invece ha indicato i familiari o una persona di sua fiducia a riceverle, siano questi chiamati a supportare l'espressione del consenso da parte della persona interessata.

1. 185. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la persona abbia rifiutato in tutto o in parte tali informazioni, non può esprimere il consenso informato e deve indicare un familiare o un fiduciario che la rappresenti al momento di esprimere tale consenso.

1. 186. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Per «rifiuto delle cure» si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per «ri-

nuncia alle cure » si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.

1. 187. Roccella, Piso, Vaccaro.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso la persona incaricata è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni ricevute.

1. 188. Bosco.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso la persona incaricata è tenuta a verificare la corretta applicazione delle prescrizioni ricevute.

1. 189. Bosco.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: alle informazioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ai trattamenti sanitari devono essere sottoscritti dal paziente e vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.

1. 190. Bosco.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato *con le seguenti:* ai trattamenti sanitari.

1. 191. Bosco.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: alle informazioni *aggiungere la seguente:* successive.

1. 192. Marazziti.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: e nel fascicolo *con le seguenti:* o nel fascicolo.

1. 193. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il paziente deve essere aggiornato sulla base dei progressi scientifici che si fanno riguardo alla sua malattia.

1. 194. Bosco.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario deve essere in costante dialogo con i medici curanti al fine di favorire il migliore interesse del paziente.

1. 195. Bosco.

Al termine del comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indicazione di un incaricato deve avvenire nel caso in cui il medico ritenga che l'informazione possa avere rilievo per la tutela della salute di un familiare.

1. 196. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rifiuto deve in ogni caso essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato.

1. 197. Bosco.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui il paziente rifiuti le informazioni, il consenso al trattamento o al rifiuto del trattamento stesso viene dato da un suo familiare realmente informato.

1. 198. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute.

1. 199. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti punti: Il medico può presumere dal comportamento dal paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui al presente comma e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può dare corso a ipotesi di responsabilità colposa.

1. 200. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il paziente, dopo aver ricevuto e aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza il medico ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà (articolo 32 della Costituzione).

1. 201. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Sopprimere il comma 4.

1. 202. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e pa-

ziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.

1. 203. Roccella, Piso, Vaccaro.

Al comma 4, al primo periodo premettere il seguente periodo: Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi.

1. 204. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 4, al primo periodo premettere il seguente: Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3.

1. 205. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il consenso informato *con le seguenti:* Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di

quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso.

- 1. 206.** Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: informato, aggiungere le seguenti: , che è raccolto è controfirmato per ricezione da un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato,.

- 1. 207.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in forma scritta aggiungere le seguenti: nel caso di primo accesso, ricovero o intervento chirurgico.

- 1. 208.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: videoregistrazione o dispositivi, aggiungere le parole: dotati di supporto durevole.

- 1. 209.** Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: e con la seguente: o.

- 1. 210.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: che consentano comunque un riscontro della volontà esplicita.

- 1. 211.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: solo qualora siano garantiti strumenti adeguati a garantire la firma dell'interessato.

- 1. 212.** Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento.

- 1. 213.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerio Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso.

- 1. 214.** Bosco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

- 1. 215.** Bosco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere

le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà.

1. 216. Bosco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo.

1. 217. Bosco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna azienda sanitaria assume atti programmatori e organizzativi, allo scopo di uniformi criteri di redazione tecnica dei testi oggetto del consenso informato, nonché di individuazione del medico che ha l'obbligo di raccogliarlo, controfirmandolo per ricezione.

1. 218. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Sopprimere il comma 5.

1. 219. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o no.

1. 220. Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Ogni pa-

ziente maggiorenne e capace di intendere e di volere ha diritto a un adeguato sostegno psicologico e, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente.

1. 221. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerò Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 5, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: , con le stesse forme di cui al comma 4,

1. 222. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il consenso o il rifiuto fino alla fine del periodo con le seguenti: il rifiuto rispetto a interventi diagnostici o terapeutici, e a singoli trattamenti sanitari, che si confi-

gurino inutili, troppo gravosi o sproporzionati, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali il cui effetto sia il solo mantenimento della condizione vitale.

1. 223. Marazziti.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1. 224. Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: con le stesse forme *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* il consenso prestato salvo che questa decisione non metta a repentaglio la sua vita.

1. 225. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerò Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: il consenso prestato *aggiungere le seguenti:* a trattamenti per la sua patologia.

1. 226. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:

al primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.

*** 1. 227.** Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:

al primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare

oggetto di disposizione anticipata di trattamento.

* **1. 350.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerò Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:

al primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

1. 228. Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 1, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trattamenti sanitari di ventilazione, alimentazione, idratazione, in qualsivoglia modalità praticabile e disponibile, sono obbligatori in qualsiasi situazione clinica, se l'intempestiva

od omessa attivazione, o la sospensione temporanea o definitiva di uno o più di essi sia causa determinante della morte del paziente.

1. 229. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.

* **1. 230.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.

* **1. 351.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio

Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;

dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:

ART. 4-bis.

(Nutrizione e idratazione assistite).

La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.

Atteso che la somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, rappresenta, di norma, un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita, essa non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.

Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorquando il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente.

1. 231. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*** 1. 232.** Marguerettaz, Schullian, Plangger, Gebhard.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*** 1. 233.** Roccella, Piso, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*** 1. 234.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*** 1. 235.** Calabrò.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*** 1. 236.** Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*** 1. 237.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*** 1. 238.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*** 1. 239.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*** 1. 240.** Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: , incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti: . Gli atti finalizzati a garantire l'assunzione di cibo o bevande al paziente che non li possa assumere in modo autonomo possono essere interrotti quando non risultino più in grado di procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente o risultino comunque non più proporzionati.

1. 241. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: incluse aggiungere le seguenti: nei soli casi di malattia giunta allo stadio terminale o di patologia ad evoluzione progressiva ad esito infausto.

1. 242. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: artificiali con la seguente: assistite.

1. 243. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché detti trattamenti non siano più funzionali allo scopo di nutrire o idratare il paziente.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: idratazione artificiali, *aggiungere le seguenti:* purché detti trattamenti non siano più funzionali allo scopo di nutrire o idratare il paziente.

- 1. 244.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: artificiali *aggiungere le seguenti:* solo nel caso non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali.

- 1. 245.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: l'idratazione artificiale *aggiungere le seguenti:* , quando queste servano specificamente a trattare la sua patologia.

- 1. 246.** Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'interruzione di trattamenti in atto può avvenire ove gli stessi risultino non più proporzionati, tenuto conto delle indicazioni espresse dal paziente.

- 1. 247.** Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente.

- * 1. 248.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente.

- * 1. 249.** Calabrò.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e a illustrargli le possibili alternative; il medico è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza sociale e psicologica.

- 1. 250.** Roccella, Piso, Vaccaro.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione, il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione causerà inevitabilmente la sua morte e ren-

derà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore.

1. 251. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative, di cui l'idratazione è parte integrante.

1. 252. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative.

1. 253. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico deve informare paziente e familiari che senza una adeguata idratazione non è possibile somministrare parte delle cure palliative, inclusa la somministrazione di antidolorifici per flebo.

1. 254. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico ha il dovere di verificare che non sia in atto nessun disagio di tipo psichiatrico che potrebbe condizionare le scelte del paziente. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o

di ansia eccessiva, o da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie.

1. 255. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionati da psicosi, stati depressivi, stati confusionali o da condizionamenti o pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle cure.

1. 256. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il medico deve accertarsi che il paziente abbia ben compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione gli comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.

1. 257. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico, nel momento in cui aggiorna il paziente circa il suo stato, deve sempre accertarsi che abbia compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.

1. 258. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di una particolare gravità, ha

il diritto di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

1. 259. Marzano, Locatelli.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: e nel fascicolo con le seguenti: o nel fascicolo.

1. 260. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi.

1. 261. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alla condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.

*** 1. 262.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio

Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alla condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.

*** 1. 263.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Dignità nella fase finale della vita e divieto di accanimento terapeutico). – 1. La tutela della vita e della salute non possono mai configurarsi in trattamenti sanitari inutili e sproporzionati, evitando ogni forma di ostinazione irragionevole delle cure e di accanimento terapeutico.

2. Nel caso di malattia grave il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente stesso, anche in caso di rifiuto o di rinuncia al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di famiglia, e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

3. Nel caso di malattia grave e inguaribile, con prognosi infausta a breve termine, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti, sono esclusi ogni ostinazione irragionevole delle cure e l'accani-

mento terapeutico. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, anche su richiesta del paziente, al fine di evitare al paziente stesso sofferenze insopportabili e non altrimenti evitabili, in associazione con la terapia del dolore.

4. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

1. 264. Marazziti.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 265.** Monchiero.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 266.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al medesimo aggiungere le seguenti: da parte di un paziente in condizioni terminali o affetto da patologia ad evoluzione progressiva e a esito inevitabilmente infausto.

1. 267. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in conformità con le specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente « disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita ».

1. 268. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'abbandono terapeutico, aggiungere le seguenti: ; viene pertanto, comunque assicurato quanto necessario al fine del mantenimento in vita ovvero del miglioramento delle condizioni di salute,

escluse pratiche di accanimento terapeutico.

*** 1. 269.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerò Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rondoni, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'abbandono terapeutico, aggiungere le seguenti: ; viene pertanto, comunque assicurato quanto necessario al fine del mantenimento in vita ovvero del miglioramento delle condizioni di salute, escluse pratiche di accanimento terapeutico.

*** 1. 270.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 6, sostituire le parole: Sono quindi sempre con le seguenti: In tali casi sono anche.

1. 271. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: quindi.

1. 272. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Sono quindi sempre assicurati, aggiungere le seguenti: qualora richiesti dal paziente.

1. 273. Mucci.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: medico di famiglia con le seguenti: medico di medicina generale e Pediatra di libera scelta.

1. 274. D'Incecco.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti: ivi compresa la sedazione palliativa continua e profonda.

1. 275. Marzano.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti: . Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere anche la sedazione continua profonda.

1. 276. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.

*** 1. 277.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la seda-

zione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.

*** 1. 278.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere la sedazione continua profonda palliativa.

**** 1. 279.** Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.

Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda

**** 1. 280.** Mucci.

Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda

**** 1. 352.** Gregori.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. In caso di diagnosi medica con prognosi infausta e irreversibile, il paziente che decide di interrompere i trattamenti sanitari in corso, ha diritto a richiedere che tale interruzione sia accompagnata da una sedazione palliativa continua profonda.

6-ter. Nel caso di cui al precedente comma, il paziente può richiedere che l'interruzione e la sedazione palliativa continua profonda avvengano presso il proprio domicilio.

1. 281. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La sedazione profonda continua fino al decesso del paziente è ammessa solo nei casi e con le modalità previste dal successivo articolo 4.

1. 282. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La sedazione profonda, prevista dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata come *iter* per forme di eutanasia attiva.

1. 283. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Sopprimere il comma 7.

1. 284. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 7, primo periodo, premettere le parole: Salve le disposizioni di cui al precedente comma.

1. 285. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto *fino alla fine del comma con le seguenti:* , nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica.

1. 286. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto *fino alla fine del comma con le seguenti:* nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente.

1. 287. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto *fino alla fine del comma con le seguenti:* nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento orientate al suicidio assistito.

1. 288. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente *fino a:* e in conseguenza di ciò *con le seguenti:* agendo nel rispetto della volontà espressa dal paziente,.

1. 289. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a rispettare la *con le seguenti:* , dopo aver attentamente valutato le condizioni del paziente e la sue volontà, tiene conto della.

1. 290. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la *con le seguenti:* tiene conto della.

*** 1. 291.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerio Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rondoni, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.

*** 1. 292.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.

*** 1. 293.** Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a rispettare con le seguenti: tiene in considerazione.

1. 294. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e il personale sanitario sono tenuti.

1. 295. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: il trattamento sanitario aggiungere le seguenti: , di interrompere.

1. 296. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e, in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale.

1. 297. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: responsabilità civile o penale, aggiungere le seguenti: , fatta salva la possibilità da parte del medico di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza.

1. 298. Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ogni trattamento somministrato in assenza di questo consenso informato, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 299. Marzano, Locatelli.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 300.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 301.** Nicchi, Fossati, Murer, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 302.** Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: . Il paziente non può esigere trattamenti sanitari, con le seguenti: , salvo che la richiesta non abbia contenuti.

1. 303. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: . Il paziente non può esigere con le seguenti: , salvo che si tratti di.

*** 1. 304.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerio Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmi-

zio, Polidori, Polverini, Romele, Rontondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: . Il paziente non può esigere con le seguenti: , salvo che si tratti di.

*** 1. 305.** Calabrò.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari, con le seguenti: Il medico può rifiutarsi di eseguire le prestazioni sanitarie richieste quando queste risultino contrarie.

1. 306. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: esigere aggiungere le seguenti: o rifiutare.

1. 307. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerio Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rontondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: non può esigere aggiungere le seguenti: dalla struttura sanitaria nella quale il paziente è ricoverato o curato e dal sub personale sanitario.

1. 308. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Vennitelli.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla deontologia professionale fino alla fine del comma.

*** 1. 309.** Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Vennitelli.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla deontologia professionale fino alla fine del comma.

*** 1. 310.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: , alla deontologia professionale fino alla fine del comma.

*** 1. 311.** Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla deontologia professionale fino alla fine del comma.

*** 1. 312.** Brignone.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: alla deontologia professionale o.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere in fine le parole: e alle raccomandazioni previste dalle linee guida, elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute e da aggiornare con cadenza biennale, e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.

1. 313. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Vennitelli.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: , alla deontologia professionale.

- 1. 314.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: , alla deontologia professionale fino alla fine del comma con le seguenti: o non basati su evidenze scientifiche.

- 1. 315.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

- 1. 316.** Calabrò.

Al comma 7, aggiungere in fine, il seguente periodo: In particolare non può richiedere quanto espressamente vietato dagli articoli 579 e 580 del codice penale.

- 1. 317.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Analogamente il paziente non può imporre al medico rifiuti dai quali possano derivare condotte contrarie alle norme di legge o alla deontologia professionale.

- 1. 318.** Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: Il consenso informato non è causa di un autonomo profilo di responsabilità, salvo i casi di assenza del medesimo, nonché di predisposizione da parte

del medico con gravi negligenza o imperizia.

- 1. 319.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, nonché dei principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 1. 320.** Fucci, Distaso, Latronico.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e del-

l'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 321. Fucci, Distaso, Latronico.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel caso di rifiuto del trattamento sanitario o di rinuncia al medesimo, in presenza di sintomi di possibile disagio psichiatrico o di depressione, il medico si avvale della consulenza di altri specialisti, per valutare se la volontà espressa dal paziente sia effettivamente libera e consapevole.

1. 322. Marazziti.

Sopprimere il comma 8.

* **1. 323.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sopprimere il comma 8.

* **1. 324.** Monchiero.

Al comma 8, sostituire le parole da: il medico, fino alla fine del comma, con le seguenti: che mettono in pericolo la vita del paziente o che non consentono di recepire la sua volontà, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile.

1. 325. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

Al comma 8, sostituire le parole da: il medico, fino alla fine del comma, con le seguenti: che mettono in pericolo la vita del paziente e che non consentono di recepire la sua volontà, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile.

1. 326. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

Al comma 8, sostituire le parole da: l'assistenza sanitaria fino alla fine del comma, con le seguenti: sempre con la massima tempestività possibile l'assistenza sanitaria indispensabile, nel pieno rispetto del diritto alla vita del paziente e alle cure necessarie per mantenerla.

1. 327. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 8 sostituire la parola: indispensabile con le seguenti: più opportuna.

1. 328. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 8, sopprimere le parole: , ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.

* **1. 329.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rondoni, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 8 sostituire le parole: , ove possibile nel rispetto delle volontà del paziente.

* **1. 330.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 8 sopprimere le parole: ove possibile.

1. 331. Marzano, Locatelli.

Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: ma sempre nel rispetto della

volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente e chiaramente nota e disponibile.

- 1. 332.** Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: sempre nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente resa nota e disponibile.

- 1. 333.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente e chiaramente resa nota e disponibile.

- 1. 334.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 8 dopo le parole: nel rispetto, *aggiungere le seguenti:* della salvaguardia della salute tenendo conto della.

- 1. 335.** Calabrò.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Qualora durante i colloqui che precedono la sottoscrizione del consenso informato il medico sospetti che la libertà decisionale del paziente possa essere alterata da condizioni di stato confusionale, depressione o psicosi, è tenuto a richiedere una valutazione collegiale da effettuarsi almeno insieme allo specialista più idoneo e a un medico legale.

8-ter. Qualora durante i colloqui che precedono la sottoscrizione del consenso informato il medico sospetti che la scelta del paziente possa essere dipendente da

condizionamenti, pressioni o abusi è tenuto a sottoporre il caso al giudice tutelare.

- 1. 336.** Gigli, Sberna, Baradello.

Sopprimere il comma 9.

- 1. 337.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sopprimere il comma 10.

- * 1. 338.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sopprimere il comma 10.

- * 1. 339.** Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 10, dopo le parole: del personale *aggiungere la seguente:* sanitario.

- 1. 340.** Miotto.

Al comma 10 aggiungere in fine i seguenti periodi: Le istituzioni sanitarie private possono chiedere alla autorità sanitarie regionali di essere esonerate da applicazioni non rispondenti alla carta dei valori su cui fondano i propri servizi. La richiesta di esonero non può comportare modifiche penalizzanti dei rapporti che le legano al Servizio sanitario nazionale.

- 1. 341.** Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, i responsabili delle strutture sanitarie di cui al precedente periodo rispondono dell'inottemperanza personalmente e per conto della struttura da cui dipendono.

- 1. 342.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: Le strutture sanitarie, di cui al precedente periodo, sono responsabili del mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

1. **343.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: La formazione del personale sanitario prevede l'indispensabile aggiornamento su tutti quei progressi tecnico-scientifici che, migliorando la qualità di vita del paziente, contribuiscono a rimuovere possibili richieste di rinuncia a cure e trattamenti, perché ritenuti eccessivamente invasivi e o scarsamente efficaci.

1. **344.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

ART. 2.

(Minori e incapaci).

Sopprimerlo.

2. **1.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2. **2.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. **3.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sopprimere il comma 1.

2. **4.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Anche nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto. »

2. **5.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nella condizione di esprimere la propria volontà ».

2. 6. Monchiero.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda anche l'assistenza e la rappresentanza in ambito sanitario, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alla sue capacità ed esprimendo la propria volontà.

2. 7. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: Qualunque intervento sanitario su una persona che non è in grado di esprimere il consenso al trattamento può essere effettuato solo in vista di un diretto beneficio della persona interessata e nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva dalla legge n. 18 del 2009.

2. 8. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 1, sopprimere le parole: tenendo conto della volontà della persona minore.

2. 9. Menorello, Gigli, Benedetti, Roccella.

Al comma 1, sostituire le parole: salute psicofisica e della vita *con le seguenti:* vita e della salute.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: salute psicofisica e della vita *con le seguenti:* vita e della salute.

2. 10. Marazziti.

Al comma 1, sostituire le parole: psicofisica e della vita *con le seguenti:* e del benessere psicofisico.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: psicofisica e della vita *con le seguenti:* e del benessere psicofisico.

2. 11. Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

2. 12. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto della sua dignità.

- 2. 13.** Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori.

- 2. 14.** Roccella, Piso, Vaccaro.

Sopprimere il comma 2.

- 2. 15.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 2, dopo la parola: tutore *aggiungere le seguenti:* nel secondo caso autorizzato dal Giudice tutelare.

- 2. 16.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto della sua dignità.

- 2. 17.** Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Sopprimere il comma 3.

- 2. 18.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che tiene conto della volontà dell'inabilitato, in relazione al suo grado di capacità intendere e di volere.

- 2. 19.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefica, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: avendo sempre come obiettivo il maggiore interesse del minore

e prima di tutto la tutela della salute psicofisica e della sua vita.

- 2. 20.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.

- * 2. 21.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerò Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.

- * 2. 22.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: sostegno *aggiungere le seguenti:* comunque autorizzato dal Giudice tutelare.

- 2. 23.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Sopprimere il comma 4.

- 2. 24.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 4, sopprimere le parole: minore o.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti: o rappresentante legale di persona minore.

- 2. 25.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 4, sopprimere le parole: minore o.

- 2. 26.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 4, sopprimere le parole: , in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 3.

- 2. 27.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

Conseguentemente:

all'articolo 3:

al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;

all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.

- * 2. 28.** Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

Conseguentemente:

all'articolo 3:

al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;

all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.

- * 2. 29.** Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

Conseguentemente:

all'articolo 3:

al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;

all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.

*** 2. 30.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

Conseguentemente:

all'articolo 3:

al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;

all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.

*** 2. 31.** Roccella, Piso, Vaccaro.

Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

Conseguentemente:

all'articolo 3:

al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;

all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.

*** 2. 32.** Calabrò.

Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

Conseguentemente:

all'articolo 3:

al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;

all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.

*** 2. 33.** Menorello.

Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

Conseguentemente:

all'articolo 3:

al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;

all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.

*** 2. 34.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

Conseguentemente:

all'articolo 3:

al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;

all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.

*** 2. 35.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 4 sopprimere le parole: e necessarie.

2. 36. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 4 sostituire le parole da: la decisione fino alla fine del comma, con le seguenti: prevale la decisione del medico.

2. 37. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 4, sostituire le parole da: la decisione fino alla fine del comma con le seguenti: su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria, la decisione è rimessa al giudice che valuta la possibilità di ricostruire la volontà manifestata dalla persona incapace in precedenza, nonché i valori e le convinzioni notoriamente proprie dell'incapace.

2. 38. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.

2. 39. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8.

2. 40. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, il personale sanitario e medico deve tenere conto della volontà del paziente eventualmente manifestata in precedenza al fiduciario o, in mancanza di questo, all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'or-

dine: al coniuge o parte dell'unione civile o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza, agli ascendenti.

2. 41. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

(Disposizioni anticipate di trattamento).

Premettere all'articolo il seguente:

ART. 03.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sopprimerlo.

3. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 3.

(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento).

1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci

nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

6. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. ».

3. 3. Fucci, Distaso, Latronico.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 3.

1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con

dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasica. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma precedente, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino alla eventuale nomina di tale figura da parte del Giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i

pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al Giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma che precede.

7. La attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.

8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.

9. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari regionali vengono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di

garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema Sanitario Nazionale. ».

3. 4. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento (« DAT »), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia (« fiduciario ») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.

3. 5. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento (« DAT »), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia (« fiduciario ») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici.

3. 6. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio

Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. 7. Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e capace fino alla fine del periodo con le seguenti: in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento (« DAT »), esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità con quanto previsto dalla legge.

3. 8. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in previsione fino alla fine del comma con le seguenti: valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella Dat la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte.

3. 9. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1, sostituire le parole da: in previsione fino alla fine del comma con le seguenti: valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un

fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Le dichiarazioni di cui al periodo precedente devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte.

3. 10. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un'eventuale fino a: fiduciario con le seguenti:

1. Una futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento (« DAT »), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, nel rispetto del codice deontologico del medico e delle leggi vigenti. Può altresì indicare una persona di sua fiducia (« fiduciario »).

3. 11. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 1, dopo la parola: futura aggiungere le parole: e irreversibile.

3. 12. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: incapacità fino a: altresì con le seguenti: perdita della propria capacità di intendere e di volere attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento (« DAT »), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può altresì indicare.

3. 13. Roccella, Piso, Vaccaro.

Al comma 1, primo periodo aggiungere dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: nell'imminenza di una morte imminente.

3. 14. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.

3. 15. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: prolungata e persistente.

3. 16. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: e dopo aver ricevuto piena informazione medica sulle conseguenze delle sue scelte.

3. 17. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: le DAT fino alla fine del periodo con le seguenti: disposizioni anticipate di trattamento (« DAT ») e avendo valutato con un medico competente di cui è fatta menzione nelle DAT le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia o alla loro evoluzione, le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 5, le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

3. 18. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le DAT con le seguenti: disposizioni anticipate di trattamento (« DAT ») e avendo valutato con un medico competente di cui è fatta menzione nelle DAT le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia o alla loro evoluzione.

3. 19. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esprimere le proprie convinzioni con le seguenti: sulla base dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, esprimere i propri desideri.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni con le seguenti: ai desideri.

3. 20. Calabrò.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché.

3. 21. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le proprie convinzioni e preferenze con le seguenti: la propria volontà.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alla volontà.

*** 3. 22.** Marzano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le proprie convinzioni e preferenze con le seguenti: la propria volontà.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alla volontà.

*** 3. 23.** Locatelli, Lo Monte, Pastorelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con le seguenti: volontà e desideri.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e alle preferenze con la seguente: volontà e ai desideri.

3. 24. Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con la seguente: volontà.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alle volontà.

*** 3. 25.** Monchiero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con la seguente: volontà.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alle volontà.

- * 3. 26.** Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: il consenso o.

- 3. 27.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché il consenso aggiungere le seguenti: l'interruzione.

- 3. 28.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.

- 3. 29.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.

- 3. 30.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: se esse rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto.

- 3. 31.** Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico.

- 3. 32.** Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le DAT si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità.

- 3. 33.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Dopo il primo periodo le aggiungere il seguente: Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di autodeterminarsi abbia carattere di irreversibilità.

- 3. 34.** Calabrò.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18,

l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.

*** 3. 35.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.

*** 3. 36.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle Dat la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano orientate ad occasionare o ad accelerare la sua morte.

3. 37. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nelle Dat la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

3. 38. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo.

3. 39. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita.

3. 40. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma, 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze.

3. 41. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo,

Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rondoni, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di una particolare gravità, può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

3. 42. Marzano, Locatelli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2, 3 e 4;

al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: in accordo col fiduciario;

al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

al comma 7, sopprimere le parole: compresa l'indicazione del fiduciario.

3. 43. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: indica con le seguenti: può indicare.

*** 3. 44.** Monchiero.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Indica con le seguenti: Può indicare.

*** 3. 45.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Indica aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

3. 46. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le Dat assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

3. 47. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rondoni, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il medico non può attuare le DAT senza il consenso informato del fiduciario.

3. 48. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sopraggiunta la condizione di efficacia delle DAT ai sensi del presente comma, il fiduciario può revocare le medesime dichiarazioni con le forme previste dal seguente comma 6, primo periodo.

- 3. 49.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.

- 3. 50.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le Dat devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, e non possono essere obbligatorie.

- 3. 51.** Roccella, Piso, Vaccaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora il paziente esprima nelle Dat la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative.

- 3. 52.** Roccella, Piso, Vaccaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale

qualora comporti la morte per denutrizione.

- 3. 53.** Roccella, Piso, Vaccaro.

Sopprimere il comma 2.

- 3. 54.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

- 3. 55.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

- 3. 56.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario, qualora sia stato designato dal paziente nelle sue DAT, è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle Dat. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

- 3. 57.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle Dat. Il fiduciario si impegna a vigilare che

al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna inoltre a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

- 3. 58.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rottondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.

- 3. 59.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante.

Conseguentemente, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante ovunque ricorrano.

- 3. 60.** Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: al disponente, aggiungere le seguenti: nella stessa forma utilizzata per la redazione della DAT.

- 3. 61.** Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il fiduciario si impegna a garantire il rispetto da parte del personale sanitario e medico delle disposizioni anticipate di volontà del disponente. Al fiduciario è attribuita la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge.

- 3. 62.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Sopprimere il comma 3.

- 3. 63.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sopprimere il comma 4.

- 3. 64.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 4 sopprimere il primo periodo.

- 3. 65.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e alle preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario con le seguenti: le DAT non mantengono efficacia fino a quando, su istanza di chi abbia titolo, il giudice tutelare non provveda alla nomina di un nuovo fiduciario.

- 3. 66.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

- 3. 67.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole:

4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e preferenze del disponente e al consenso o al rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. In caso di necessità, il giudice tutelare, su istanza dello stesso autore delle DAT, anche interdetto, o sottoposto ad amministrazione di sostegno, ovvero di uno dei soggetti indicati dall'articolo 417 del codice civile, provvede con decreto alla nomina di un fiduciario o investe di tali compiti l'amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento, oltre all'interessato, il coniuge o la parte dell'unione civile o i figli, o, in mancanza, gli ascendenti. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, quando sono a conoscenza di fatti tali da rendere necessaria la nomina del fiduciario, sono tenuti a fame istanza al giudice tutelare o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero, e non possono ricoprire le funzioni di fiduciario.

3. 68. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: In caso di necessità *con le seguenti:* In tutti i casi di assenza.

3. 69. Calabrò.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: provvede alla nomina *fino a:* di sostegno *con le seguenti:* nomina l'amministratore di sostegno, o lo conferma, qualora già nominato, e lo investe dei relativi compiti.

3. 70. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante; la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.

3. 71. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerio Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza.

3. 72. Calabrò.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto, salvo che sia subentrata l'incapacità del paziente.

3. 73. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sopprimere il comma 5.

- 3. 74.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica.

- 3. 75.** Roccella, Piso, Vaccaro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, su proposta del fiduciario adeguatamente informato, qualora sussistano terapie documentabili non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

- 3. 76.** Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il medico è tenuto a tenere in debita considerazione le DAT, salvo che il contenuto di esse possa mettere a rischio la vita del paziente. Le DAT, inoltre, possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

- 3. 77.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il medico è tenuto a tenere nella massima considerazione le DAT, salvo il caso in cui mettono a rischio la vita del paziente. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter conseguire possibili miglioramenti delle condizioni di vita, non prevedibili nel momento della redazione delle DAT.

- 3. 78.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: le quali con le seguenti: e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT; *sostituire le parole:* in accordo con il fiduciario con le seguenti: su proposta del fiduciario adeguatamente informato; *dopo le parole:* capaci di assicurare *aggiungere la seguente:* concrete; *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

- 3. 79.** Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: le quali con le seguenti: e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT.

3. 80. Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle Dat le quali con le seguenti: Le Dat.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 81. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Fermo fino a: delle, con le seguenti: Salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico tiene in considerazione le.

3. 82. Calabrò.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle DAT con le seguenti: prende seriamente in considerazione le DAT, ascoltando attentamente il fiduciario.

3. 83. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle DAT con le seguenti: prende in considerazione, sentito il fiduciario, le DAT.

3. 84. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle con le seguenti: prende in considerazione le.

*** 3. 85.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle con le seguenti: prende in considerazione le.

*** 3. 86.** Calabrò.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto con le seguenti: considera, nella propria autonomia, il contenuto.

3. 87. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto con le seguenti: tiene conto.

3. 88. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: le quali possono *fino alla fine del comma.*

- 3. 89.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: in accordo con il fiduciario *fino alla fine del comma, con le seguenti:* anche su richiesta del fiduciario.

- 3. 90.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con il fiduciario, *qualora con le seguenti:* su esplicita richiesta del fiduciario, qualora questi sia informato dal medico che.

- 3. 91.** Mucci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con il fiduciario *con le seguenti:* su proposta del fiduciario adeguatamente informato.

- 3. 92.** Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con *con le seguenti:* sentito anche il.

- 3. 93.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con il fiduciario, *aggiungere la seguente:* anche.

- 3. 94.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: qualora sussistano *fino alla fine*

del periodo con le seguenti: qualora le DAT appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

- 3. 95.** Marazziti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: sussistano, *con le seguenti:* vi siano evidenze cliniche circa.

- 3. 96.** Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: sussistano, *aggiungere le seguenti:* possibilità di recupero della capacità di intendere e di volere o.

- 3. 97.** Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: terapie *aggiungere la seguente:* documentabili.

- 3. 98.** Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non prevedibili all'atto della sottoscrizione *con le seguenti:* di comprovato valore scientifico.

- 3. 99.** Brignone.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: non prevedibili *aggiungere le seguenti:* per le competenze del paziente.

- 3. 100.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: non prevedibili aggiungere le seguenti: o non sufficientemente note.

- 3. 101.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: reali.

- 3. 102.** Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: concrete.

- * 3. 103.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: concrete.

- * 3. 180.** Gregori.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possibilità di con la seguente: un.

- 3. 104.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

- 3. 105.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque,

a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare o modificare il contenuto.

- 3. 106.** Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

- 3. 107.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: di conflitto fino alla fine del comma con le seguenti: in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale, composta da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia.

- 3. 108.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: di conflitto fino alla fine del comma, con le seguenti: in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale.

- 3. 109.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: conflitto fino alla fine del comma, con le seguenti: controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del

fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.

3. 110. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 4 *con le seguenti:* prevalgono le indicazioni del medico.

3. 111. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 4 *con le seguenti:* prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente.

3. 112. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile da parte dell'interessato.

3. 113. Fucci, Distaso, Latronico.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dell'articolo 2.

3. 114. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificare la volontà attuale.

3. 115. Roccella, Piso, Vaccaro.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto e devono essere inserite nella cartella clinica.

3. 116. Calabrò.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.

3. 117. Roccella, Piso, Vaccaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il tratta-

mento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.

3. 118. Fucci, Distaso, Latronico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

*** 3. 119.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

*** 3. 120.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori,

Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'esordio di malattie acute ad esito non inevitabilmente infausto, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a quando non sopravvenga nel paziente una perdita permanente nel paziente della capacità di manifestare le proprie volontà.

3. 121. Gigli, Sberna, Baradello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'esordio di malattie acute nelle quali la perdita della capacità di manifestare le proprie volontà può essere transitoria, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a che l'evoluzione del quadro clinico non faccia presumere che essa sia diventata permanente.

3. 122. Gigli, Sberna, Baradello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Qualora il contenuto delle DAT appaia al medico manifestamente inappropriato, egli deve avvalersi di una consulenza collegiale prima di procedere a darne applicazione; l'eventuale decisione dei sanitari di non dare corso alle direttive del paziente è comunicata al fiduciario da questo designato.

3. 123. Gigli, Sberna, Baradello.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« ART. 4.

(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data

certa e firma del soggetto interessato maggiorenni, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti ad orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica. ».

3. 124. Fucci, Distaso, Latronico.

Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

6. Le DAT, una volta registrate sulla tessera sanitaria del soggetto, costituiscono un documento accessibile al medico responsabile della cura del paziente quando la sua condizione di non poter più inten-

dere e volere si è stabilizzata. Il Data base ha carattere regionale e nazionale. Nel caso di richieste che potrebbero occasionare la morte anticipata del soggetto il medico valuta le richieste del paziente con un collegio medico di specialisti nominato dalla Direzione dell'ospedale.

3. 125. Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o per scrittura privata.

3. 126. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono controfirmate, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che le predispone.

3. 127. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: privata aggiungere le seguenti: con sottoscrizione autenticata da un notaio o da pubblico ufficiale autorizzato alle autenticazioni e controfirmate dal medico che ha informato il paziente del significato e delle conseguenze delle sue scelte che garantisce della sua capacità di intendere e di volere delle sue condizioni di salute mentale al momento della sottoscrizione.

3. 128. Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e controfirmata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.

3. 129. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Cala-

bria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere le seguenti: autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente nelle mani di un cancelliere di un ufficio giudiziario.

- 3. 130.** Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere la seguente: autenticata.

- * 3. 131.** Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.

Al comma 6 dopo le parole: scrittura privata aggiungere la seguente: autenticata.

- * 3. 132.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere le seguenti: alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi.

- 3. 133.** Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La redazione delle DAT presuppone necessariamente l'intervento di un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso, che possa offrire al dichiarante ogni informazioni tecnica necessaria a prendere una decisione consapevole anche sotto il profilo medico scientifico, ovvero l'allegazione di una relazione medica illustrativa dei trattamenti sanitari da prevedere nelle DAT, redatta da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso.

- 3. 134.** Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora vi siano più documenti scritti che soddisfano le predette condizioni di validità delle DAT, prevale il documento più recente.

- 3. 135.** Marazziti.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

- 3. 136.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 6, terzo periodo dopo la parola: dispositivi aggiungere le seguenti: dotati di supporto durevole.

- 3. 137.** Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 6, terzo periodo, aggiungerete parole: facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte.

- 3. 138.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Dat restano valide per

tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge.

*** 3. 139.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Dat restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge.

*** 3. 140.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerò Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: , modificabili e revocabili in ogni momento *con le seguenti:* e modificabili in ogni momento. Sono invece revocabili con ogni forma, che prevale sulle precedenti espressioni ai sensi del presente articolo.

3. 141. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disponente può scegliere se consegnare una copia delle DAT al Registro di cui al comma 7.

Conseguentemente, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personale, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché gli obblighi di comunicazione, con cadenza almeno biennale, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.

8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.

9. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 7, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, avviano, nell'ambito delle rispettive competenze, campagne informative concernenti la possibilità di predisporre le DAT in base alle disposizioni della presente legge.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 142. Marazziti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disponente può scegliere se consegnare una copia delle DAT al Registro di cui al comma 7.

Conseguentemente, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personale, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché gli obblighi di comunicazione, con cadenza quinquennale, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale delle DAT è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.

8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.

9. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 7, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, avviano, nell'ambito delle rispettive competenze, campagne informative concernenti la possibilità di predisporre le DAT in base alle disposizioni della presente legge.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 143. Casati.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia.

3. 144. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni *standard* e moduli prestampati.

3. 145. Roccella, Piso, Vaccaro.

Al comma 6 aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi in cui si volessero revocare le Dat e ragioni di urgenza ed emergenza impedissero di procedere con le forme previste per la loro redazione, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta e videoregistrata o fonoregistrata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso, con l'assistenza di due testimoni.

3. 146. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Vennitelli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

« 6-bis. Le strutture sanitarie pubbliche o private sono tenute a garantire il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.

6-ter. I responsabili delle strutture sanitarie pubbliche o private, che non ottemperino a quanto disposto dal comma 6-bis, sono tenuti, personalmente e per conto della struttura da cui dipendono, al risarcimento del danno, morale, esistenziale e materiale, provocato al paziente e ai suoi familiari dal mancato rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento. ».

3. 147. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le strutture sanitarie pubbliche o private sono tenute a garantire il rispetto

delle disposizioni anticipate di trattamento.

- 3. 148.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le Dat possono essere redatte e presentate anche telematicamente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute accedendo al sistema tramite credenziali personali rilasciate dal Ministero su richiesta degli interessati; le Dat possono essere modificate o revocate in qualunque momento accedendo al sistema tramite le medesime credenziali personali. Ogni cinque anni il Ministero della Salute invia ai soggetti che hanno redatto telematicamente la disposizione anticipata di trattamento una comunicazione indicante gli estremi della disposizione anticipata di trattamento depositata e le modalità per la sua modificazione o revoca.

- 3. 149.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le Dat si applicano dal momento in cui è certificato dal medico che il soggetto è in stato vegetativo irreversibile.

- 3. 150.** Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le volontà espresse in forma diversa dal presente articolo mantengono il valore comunque ad esse attribuito sulla base del dettato costituzionale.

- * 3. 151.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le volontà espresse in forma diversa dal presente articolo mantengono il valore comunque ad esse attribuito sulla base del dettato costituzionale.

- * 3. 152.** Mucci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente

6-bis. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, il personale sanitario e medico deve tenere conto della volontà del paziente eventualmente manifestata in precedenza al fiduciario o, in mancanza di questo, amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge o parte dell'unione civile o, in mancanza ai figli, o, in mancanza agli ascendenti.

- 3. 153.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente

6-bis. È fatto divieto di ricostruire eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti irritualmente rilasciati o espressi dal paziente medesimo, indipendentemente dalle forma e dalla decorrenza temporale di tali manifestazioni di volontà.

- 3. 154.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le DAT, a cura del pubblico ufficiale di cui al comma 6, sono inserite nel codice fiscale con modalità tali da essere consultate in tempo reale su tutto il territorio nazionale dalle strutture sanitarie e dal personale sanitario, il tutto nel rispetto della tutela della *privacy*.

- 3. 155.** Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Vennitelli, Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le DAT sono inserite a cura del pubblico ufficiale di cui al comma 6 e conservate in un registro informatico, da istituire presso il Consiglio dell'ordine dei notai, ovvero presso altra struttura o ente pubblico, consultabile in tempo reale su tutto il territorio nazionale e al quale possano accedere le strutture sanitarie ed il personale sanitario, il tutto nel rispetto della tutela della *privacy*.

- 3. 156.** Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Se un soggetto capace di intendere e di volere è impossibilitato a redigere autonomamente la disposizione anticipata di trattamento, la stessa può essere redatta e sottoscritta da un pubblico ufficiale, anche presso il domicilio del disponente e senza oneri a suo carico ed è sottoscritta anche dal disponente. Se il disponente è altresì impossibilitato a sottoscrivere la disposizione se ne indica la causa. L'impossibilità di sottoscrivere la disposizione deve essere certificata da un medico e il certificato deve essere ad essa allegato.

- 3. 157.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche

e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito *internet* del Ministero della salute.

- 3. 158.** Roccella, Piso, Vaccaro.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il contenuto delle DAT e l'indicazione del fiduciario sono inserite nella tessera sanitaria personale.

- 3. 159.** Gigli, Sberna, Baradello.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari regionali vengono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema Sanitario Nazionale.

- 3. 160.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le Regioni utilizzano le modalità di conservazione delle Dat in maniera analoga a quelle previste dalla legge 91 del 1999.

- 3. 161.** Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 7, dopo le parole: con proprio atto, regolamentare aggiungere le parole: in stretta coerenza con le indicazioni anche tecniche impartite in materia dal Ministero della Salute.

- 3. 162.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 7, sopprimere le parole: lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

- 3. 163.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 7, sostituire le parole: lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili, con il seguente periodo: La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime.

- 3. 164.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa qualsiasi responsabilità in capo al soggetto esercente una professione sanitaria qualora le DAT non risultino efficacemente reperibili e conoscibili in tempi congrui con quelli richiesti dalla tecnica sanitaria ritenuta opportuna nel caso concreto.

- 3. 165.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime.

- 3. 166.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 8, sostituire la parola: sessanta con: centoventi.

- 3. 167.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 8, sostituire la parola: sessanta con: novanta.

- 3. 168.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 8, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dal perfezionamento dei procedimenti previsti al comma 7.

- 3. 169.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso i rispettivi siti web.

- 3. 170.** Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione.

- * 3. 171.** Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione.

- * 3. 181.** Gregori.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge,

la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa.

**** 3. 172.** Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa.

**** 3. 182.** Gregori.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Registro nazionale delle DAT).

1. È istituito il registro nazionale al quale afferiscono le informazioni contenute nella tessera sanitaria personale che riguardano le DAT di tutte le persone che le abbiano redatte.

2. La banca dati del registro è consultabile con accesso online dalla rete informatica di tutte le aziende sanitarie.

3. La gestione del registro, l'individuazione delle modalità di raccolta delle DAT nonché di trattamento e di conservazione delle medesime e la definizione delle modalità di consultazione delle stesse da parte del personale del servizio sanitario nazionale sono affidate a una struttura di coordinamento nazionale, da realizzare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al periodo precedente sono il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.

3. 01. Gigli, Sberna, Baradello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Registro nazionale delle Disposizioni anticipate di trattamento).

1. Il Ministro della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, con proprio decreto, il Registro nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento, di seguito denominato « Registro nazionale ».

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati:

a) le modalità e i criteri per la tenuta del Registro nazionale, nonché per la pre-

sentazione, acquisizione e trasmissione delle DAT al medesimo Registro, individuando comunque le modalità e i criteri di presentazione e acquisizione delle DAT, più agevoli per i cittadini;

b) i soggetti che sono autorizzati ad acquisire le disposizioni anticipate di trattamento, e trasmetterle immediatamente al Ministero della Salute per essere inserite nel Registro nazionale;

c) le modalità per l'accesso al registro da parte dei soggetti di cui all'articolo 3;

3. Le disposizioni anticipate di trattamento sono valide e mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente, anche se non sono trasmesse e conservate nel Registro nazionale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 02. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Redazione telematica della disposizione anticipata di trattamento).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di presentazione e di redazione telematica della disposizione anticipata di trattamento mettendolo a disposizione dell'utente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute.

2. La disposizione anticipata di trattamento è parte integrante del Fascicolo sanitario elettronico, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22.

3. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni redatte secondo l'articolo 5 della presente legge.

4. I soggetti che hanno redatto la disposizione anticipata di trattamento ai sensi del comma 1 possono modificare o revocare le loro dichiarazioni in qualunque momento accedendo al sistema tramite credenziali personali rilasciate dal Ministero della salute. Ogni cinque anni il medesimo Ministero invia ai soggetti indicati al primo periodo una comunicazione indicante gli estremi della disposizione anticipata di trattamento depositata e le modalità previste per la sua modificazione o revoca.

3. 03. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione.

3. 04. Roccella, Piso, Vaccaro.

* * *

ART. 4.

(Pianificazione condivisa delle cure).

Sopprimerlo.

4. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sopprimere il comma 1.

- 4. 2.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 *fino a:* e il medico, *con le seguenti:* soprattutto nei casi di patologie croniche a carattere evolutivo va sempre realizzata una pianificazione delle cure condivisa.

- 4. 3.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 1, dopo le parole: comma 2 *aggiungere la seguente:* anche.

- 4. 4.** Binetti, Buttiglione, De Mita.

Al comma 1 sopprimere le parole: cronica e invalidante o.

- 4. 5.** Gigli, Sberna, Baradello.

Al comma 1, sopprimere le parole: condivisa fra paziente e medico.

- 4. 6.** Mucci.

Al comma 1 sostituire le parole: il medico, alla quale il medico *con le seguenti:* l'equipe sanitaria, alla quale il personale sanitario.

- 4. 7.** Miotto.

Al comma 1, sostituire le parole da: alla quale il medico *fino alla fine del comma, con le seguenti:* in coerenza con le specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente « disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita » al fine di valorizzare il rapporto medico-fiduciario fra paziente e operatore sanitario.

- 4. 8.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi *con le seguenti:* che il medico è tenuto a considerare nell'ambito della propria autonomia professionale e deontologica,.

- 4. 9.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, dopo le parole: tra il paziente e il medico *aggiungere le seguenti:* escluso ogni atto eutanasico.

- 4. 10.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, *con le seguenti:* della quale il medico tiene conto.

- * 4. 11.** Binetti, Buttiglione, Roccella.

Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, *con le seguenti:* della quale il medico tiene conto.

- * 4. 12.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, *con le seguenti:* della quale il medico tiene conto.

- ** 4. 13.** Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, *con le seguenti:* della quale il medico tiene conto.

- ** 4. 14.** Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catano, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Ge-

novese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1 dopo le parole: alla quale il medico *aggiungere le seguenti:* curante o, nel caso di ricovero temporaneo o permanente del paziente, il medico che lo prende in carico.

4. 15. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 1, sostituire le parole: è tenuto ad *con la seguente:* può.

4. 16. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnerò Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

Al comma 1 dopo la parola: attenersi *aggiungere le seguenti:* salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

4. 17. Calabrò.

Al comma 1, dopo la parola: attenersi, *aggiungere le seguenti:* nei limiti di cui all'articolo 1, comma 7.

4. 18. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: fermo restando quanto previsto al secondo periodo dell'articolo 1, comma 7, della presente legge.

4. 19. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa.

4. 20. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, che deve comunque prioritariamente considerare nell'esplicazione della propria autonomia professionale.

4. 21. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare e o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti infausti o gravemente lesivi per il paziente.

4. 22. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti infausti senza il consenso informato del fiduciario.

4. 23. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il paziente si trovi in una delle condizioni descritte all'articolo 2, si applicano le disposizioni ivi previste.

4. 24. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella relazione di cui al presente comma è obbligatoriamente indicato un fiduciario, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

4. 25. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Sopprimere il comma 2.

4. 26. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 2, sopprimere le parole: di quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita,.

4. 27. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Sopprimere il comma 3.

4. 28. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Il consenso del paziente rispetto a quanto proposto dal medico, ai sensi del comma 2, e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare e la conservazione della manifestazione di volontà su supporto durevole. Il consenso del paziente e l'even-

tuale indicazione di un fiduciario sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

4. 29. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 3, dopo le parole: del comma 2, e *aggiungere la seguente:* facoltativamente.

4. 30. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 3, dopo le parole: , e i propri intendimenti per il futuro.

4. 31. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 3, sopprimere la parola: eventuale.

4. 32. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di contrasto fra la pianificazione delle cure di cui al comma 1 e quanto dichiarato dal paziente ai sensi del comma 3, prevalgono i contenuti dello strumento pianificatori o previsto al comma 1.

4. 33. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In caso di diagnosi medica con prognosi infausta e irreversibile, il paziente che decide di rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari in corso ha diritto che tale interruzione sia accompagnata da una sedazione palliativa continua profonda, se richiesto anche presso il proprio domicilio.

4. 34. Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Sopprimere il comma 4.

- 4. 35.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
L'atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente, nelle forme di cui al comma 3.

- 4. 36.** Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 4, primo periodo sopprimere la parola: eventuale.

- 4. 37.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: in forma scritta con le seguenti: secondo la forma dell'atto pubblico.

- 4. 38.** Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: dispositivi aggiungere le seguenti: supporto durevole.

- 4. 39.** Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nella cartella clinica e nel fascicolo con le seguenti parole: nella cartella clinica o nel fascicolo.

- 4. 40.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio

sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone.

- 4. 41.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nei soli casi in cui il paziente si trovi in condizioni gravi e irreversibili, refrattarie ai mezzi terapeutici e alle cure palliative e con prognosi negativa di sopravvivenza a breve termine, e sia espressa da parte sua la volontà di evitare ulteriori sofferenze fisiche e il prolungamento della vita attraverso atti di ostinazione terapeutica irragionevole, i medici che lo hanno in cura presso il suo domicilio o nella struttura in cui è ricoverato potranno praticargli un trattamento idoneo a indurlo allo stato di sedazione profonda e continua fino a che sopraggiunga il decesso, in associazione alla somministrazione di analgesici e alla sospensione di ogni altra cura. La relativa decisione sanitaria è adottata con procedura collegiale, al fine di verificare che effettivamente ricorrano le condizioni per poterla esercitare.

- 4. 42.** Gigli, Sberna, Baradello.

Sopprimere il comma 5.

- 4. 43.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado, può rivolgersi al giudice tutelare per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente manifestata

nella vita pregressa in modo univoco.

4. 44. Mucci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

4. 01. Roccella, Piso, Vaccaro.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5.

(Norma transitoria).

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Gigli, Sberna, Baradello.

Sopprimerlo.

*** 5. 2.** Roccella, Piso, Vaccaro.

Sopprimerlo.

*** 5. 3.** Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

Sopprimerlo.

*** 5. 4.** Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

La presente legge diviene applicabile alla conclusione dell'*iter* di ratifica avviato con legge 28 marzo 2001, n. 145 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997.

5. 5. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli.

5. 6. Roccella, Piso, Vaccaro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

5. 7. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

Al comma 1, sopprimere le parole:
presso il comune di residenza o.

5. 8. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano,
Roccella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:* Le Dat depositate hanno
valore solo se in linea con i principi
espressi dalla presente legge.

5. 9. Binetti, Buttiglione, De Mita.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

ART. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria).

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le
parole:* , ad eccezione degli oneri necessari
per l'istituzione e il funzionamento dello
strumento nazionale per la conservazione
delle DAT o per il coordinamento sul
territorio di tale funzione.

6. 1. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano,
Roccella.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Entro il mese di aprile, a partire
dall'anno successivo all'entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sa-
lute presenta al parlamento una relazione
sull'applicazione della legge stessa. Le re-
gioni sono tenute a fornire le informazioni
necessarie entro il mese di febbraio di
ciascun anno, sulla base di questionari
predisposti dal Ministero della salute.
Analogamente presenta il ministro
della giustizia per quanto riguarda le que-
stioni di specifica competenza del suo
dicastero.

6. 01. Roccella, Piso, Vaccaro.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Eventuali dichiarazioni di intenti o
orientamenti espressi dal soggetto al di
fuori delle forme e dei modi previsti dalla
presente legge non hanno valore e non
possono essere utilizzati ai fini della rico-
struzione della volontà del soggetto.

6. 02. Roccella, Piso, Vaccaro.

Sostituire il titolo con il seguente:
Norme in materia di consenso informato,
di disposizioni anticipate di trattamento e
di pianificazione condivisa delle cure.

Tit. 1. Marazziti.



17EME0005501